



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto dispositivo sentenza causa dipendente Quintano B. c/AMAT.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 9 (nove) del mese di novembre, alle ore 17:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 226 adottata dalla Commissione Amministratrice in data 3 agosto 1995 si conferiva mandato al Capo Area legale, Avv. Olimpia Cimaglia, di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Quintano Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere l'inquadramento alla qualifica superiore di 5° livello, o, in subordine, il diritto a percepire le differenze retributive;
- atteso che, con dispositivo di sentenza emesso in data 5/novembre/1999, il Giudice adito, dott. Cosimo Magazzino, ha accolto il ricorso del Quintano limitatamente al riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive dal livello posseduto a quello del 5° livello, a far data dal ricorso gerarchico del 30/01/1995, oltre rivalutazione e interessi come per legge, nonché ha condannato l'AMAT a pagare le spese e competenze legali quantificate in complessive £ 1.600.000, oltre a IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, distrattario;
- ritenuto opportuno prendere atto del dispositivo citato, riservandosi ogni altra diversa decisione al deposito della sentenza;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di prendere atto del dispositivo di sentenza emesso in data 5/11/1999 dal Giudice del Lavoro, dott. Cosimo Magazzino, a favore del dipendente Quintano Bruno, in narrativa specificato;
- di porre la spesa che sarà determinata dagli uffici aziendali, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1999, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



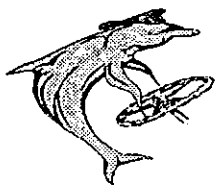
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 9 NOV. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 16/novembre/1999

Prot. n° : Dir/ 2364/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mirale 17.11.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 novembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -
189 - 190 - 191 - 192.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20386
08 NOV. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☒
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. G. A.	☐
L.	

Taranto, 08/11/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Quintano Bruno c/ AMAT: inquadramento in qualifica superiore e differenze retributive.

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso dal Giudice del Lavoro, Dr. Cosimo Magazzino, all'udienza del 05/11/1999/ nella causa in oggetto.

Il Giudice ha accolto la domanda del Quintano limitatamente al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico, 5°liv., condannando, conseguentemente, l'Azienda a corrispondere le relative differenze retributive, aumentate di interessi e rivalutazione, nell'ambito della prescrizione quinquennale a far data dal ricorso gerarchico del 30/01/1995.

Ha, altresì, condannato l'AMAT a pagare le spese e competenze legali, quantificate in complessive £ 1.600.000, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, distrattario.

Distinti saluti

Le contenzioso legale

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 5/11/89 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro/previdenza sociale, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 21/6/85 da:

QUINTANO Bruno

rappr. e dif. dall'Avv. D. CABULI

- Ricorrente -

AMAT

contro

rappr. e dif. dall'Avv. O. CIRAGLIA

- Convenuta -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accogliere il ricorso limitatamente a quanto di ragione e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico di 5° livello, nell'ambito della prescrizione quinquennale, da computarsi con riferimento al vecchio gerarchico del 30/1/85.
2. condannare l'AMAT alla corrispondenza in favore del QUINTANO delle relative differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi come per legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3. condannare altresì l'AMAT alla rifusione delle spese e competenze del giudice che liquida in complessive L. 1.600.000, di cui L. 840.000 per onorari e spese oltre IVA e CPA, con distinzioni in favore dell'Avv. D. CABULI, anticipatario.

Taranto, 5/11/89.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso per riconoscimento qualifica superiore dipendente Quintano Bruno.
Costituzione in giudizio. Affidamento mandato Avv. Olimpia Cimaglia, Capo
Ripartizione Affari Legali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 03 (tre) del mese di agosto, alle ore
09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione
Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

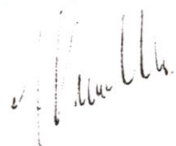
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 17 luglio u.s. è stato notificato in Azienda un ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Quintano Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere l'inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. a partire dall'aprile 1986 ed, in subordine, il diritto a percepire le relative differenze retributive a far data dal 30/01/1995;
- Vista la nota del 3/marzo/1995 con cui il Direttore di Esercizio ha riscontrato negativamente il ricorso gerarchico inoltrato dal Quintano in data 30/01/95, in quanto infondato per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 18 del Reg. all. A al R.D. n° 148/1931;
- Preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 02/febbraio/1996;
- Ritenuto doversi costituire in giudizio in quanto, come innanzi evidenziato, sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- Atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

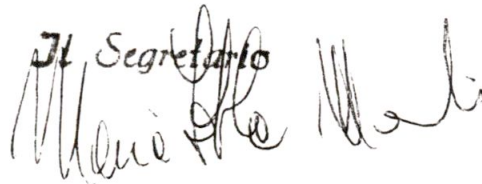
DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Quintano Bruno per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda;
- di prevedere a favore del legale officiato un acconto di £ 100.000 a titolo di fondo spese con imputazione a carico del bilancio di previsione 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

M. Presidente



Il Segretario



472848

Dr. Fink

~~_____~~

date are 7.10

June 30. 1910

At present

- 7 AGO. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **23 AGO. 1995**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
(dr. *Cesario*)

